

COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza



Regolamento Comunale per l'Uso della Fognatura

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.06.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Fognatura pubblica: reti ed impianto di depurazione 1	pag.
Art. 3 – Competenze esclusive del Comune o dell'ente di gestione se diverso dal Comune	pag. 2
Art. 4 – Classificazione delle utenze	pag. 3
Art. 5 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag. 3
Art. 6 – Rilevamento dei consumi idrici	pag.3

Sezione II – SCARICHI RECAPITANTI NELLA FOGNATURA PUBBLICA

Titoli I – NORME GENERALI

Art. 7 – Obbligo di allacciamento	pag. 5
Art. 8 – Divieti	pag. 5
Art. 9 – Osservanza dei regolamenti comunali edilizi e di igiene	pag. 6
Art. 10 – Autorizzazione allo scarico in rete fognaria	pag. 6
Art. 11 – Attivazione dello scarico	pag. 7
Art. 12 – Proprietà delle opere di fognatura	pag. 7
Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	pag. 7
Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà private	pag. 7
Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore Del piano stradale	pag. 8
Art. 16 – Fognatura delle strade e delle piazze private 8	pag.
Art. 17 – Manutenzione, pulizia e riparazione delle opere di allacciamento	pag. 9
Art. 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili – Vasche a tenuta stagna	pag. 9
Art. 19 – Scarichi di acque bianche e assimilate	pag. 10
Art. 20 – Insediamenti temporanei	pag. 10
Art. 21 – Responsabilità degli utenti e rifusione di danni alle infrastrutture	pag. 10

Titoli II – UTENZE DOMESTICHE E CIVILI

Capitolo I – Interventi in caso di opere edilizie

Art. 22 – Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura	pag. 12
Art. 23 – Visite tecniche. Verifica delle opere	pag. 13
Art. 24 – Nulla osta per scarichi domestici	pag. 13
Art. 25 – Autorizzazione allo scarico per utenze civili	pag.
13	
Art. 26 – Modalità tecniche di allacciamento	pag. 14
Art. 27 – Caratteristiche tecniche delle fognature interne	pag. 14
Art. 28 – Norme particolari per le utenze civili	pag. 15
Art. 29 – Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata	pag. 15
Art 30 – Collettori dei cortili e degli spiazzi interni	pag. 15
Art. 31 – Separatori di oli	pag. 16

Capitolo II – Fabbricati esistenti

Art. 32 – Domanda di allacciamento di utenze domestiche	pag. 17
Art. 33 – Domanda di allacciamento di utenze civili	pag. 17
Art. 34 – Autorizzazione allo scarico di utenze civili	pag. 17
Art .35 – Utenze domestiche già allacciate	pag. 18
Art. 36 – Utenze civili non domestiche già allacciate	pag. 18
Art. 37 – Esecuzione d’ufficio del progetto	pag. 18
Art. 38 – Esecuzione d’ufficio delle opere di allacciamento	pag. 18
Art. 39 – Utenze non allacciate alla fognatura esistente	pag.
19	

Titoli III – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NON ASSIMILABILI AD UTENZE CIVILI

Capitolo I – Norme generali

Art. 40 – Condizioni di ammissibilità	pag. 20
Art. 41 – Modalità di presentazione del progetto delle opere	pag. 21
Art. 42 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento	pag. 21
Art. 43 – Approvazione del progetto e autorizzazione all’allacciamento e allo scarico	pag. 23
Art. 44 – Utenze produttive già allacciate	pag. 24
Art. 45 – Validità, revoca, titolarità e recesso dell’autorizzazione	pag. 24
Art. 46 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	pag. 26
Art. 47 – Riunione di più scarichi	pag. 27
Art. 48 – Impianti di pretrattamento	pag. 28

Art. 49 – Misurazioni quali/quantitative degli scarichi
28 pag.

Art. 50 – Disciplina dei cicli produttivi pag. 29

Sezione III – ASPETTI TRIBUTARI

Art. 51 – Tariffa di fognatura pag. 30

Art. 52 – Corresponsione della tariffa pag. 30

Art. 53 – Determinazione delle tariffe pag. 30

Art. 54 – Applicazione delle tariffe per scarichi di utenze
domestiche e civili pag. 30

Art. 55 – Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti
Produttivi pag. 31

Art. 56 – Superamento dei limiti tabellari. Convenzione pag. 31

Art. 57 – Riscossione della tariffa pag. 31

Art. 58 – Interpretazione autentica delle norme regolamentari
31 pag.

Sezione IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 59 – Scarichi in corsi d'acqua superficiali, sul suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee pag. 32

Art. 60 – Stazione di pretrattamento di bottini e di rifiuti liquidi
32 pag.

Art. 61 – Entrata in vigore del regolamento pag. 33

Art. 62 – Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 33

Art. 63 – Aggiornamento del regolamento pag. 33

Art. 64 – Norme transitorie pag. 33

Art. 65 – Sanzioni amministrative pag. 34

Art. 66 – Pubblicità pag. 34

Tabelle allegate:

Tab.1 pag. –1

Tab.2 pag. –4

Tab.3 pag. –6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica del Comune di Brendola e gli scarichi idrici di qualsiasi tipo ad essa addotti.
2. Esso ha lo scopo di definire i tipi e le modalità di scarico ammissibili nella fognatura, i requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, le procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, le facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte delle autorità competenti, le sanzioni amministrative, e di regolare in genere i rapporti tra l'Amministrazione e gli utenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a. i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura stessa,
 - b. le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico,
 - c. le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità,
 - d. le norme tecniche di allacciamento,
 - e. i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione,
 - f. le sanzioni amministrative.

Articolo 2 - Fognatura pubblica: reti ed impianto di depurazione

1. Le infrastrutture fognarie e di depurazione del Comune sono attualmente costituite da:
 - a. rete di collettori per reflui civili e da attività produttive realizzata secondo il sistema misto e in parte secondo il sistema separato;
 - b. rete di collettori per scarichi di reflui con caratteristiche qualitative idonee al convogliamento in acque superficiali;
 - c. impianto di depurazione completo di stazioni per il trattamento primario, secondario e terziario dei reflui e di linea fanghi con stazioni di digestione anaerobica, condizionamento e disidratazione meccanica. Nell'area dell'impianto di depurazione è altresì presente una stazione di pretrattamento di bottini e di rifiuti liquidi non tossico-nocivi conferiti da terzi, che scarica i reflui pretrattati immediatamente a monte dell'impianto di depurazione.
2. Le strutture potranno comunque essere ampliate o modificate in modo idoneo - ad esclusivo giudizio del Comune o dell'ente gestore, se diverso dal Comune (di seguito viene usato esclusivamente il termine ente gestore o ente di gestione) - per il miglior conseguimento dei fini di smaltimento e depurazione.
3. Le reti fognarie di nuova realizzazione, anche realizzate su suoli privati o in lottizzazioni, dovranno prevedere la separazione del flusso delle acque bianche (intendendosi per acque bianche quelle esclusivamente meteoriche) da quelle nere (intendendosi per nere quelle in qualunque modo inquinate e quindi le acque reflue domestiche, le acque reflue da scarichi civili e le acque reflue industriali) .
4. E' facoltà dell'ente gestore imporre, in casi particolari, la realizzazione di ulteriori reti di raccolta per reflui particolari quali le acque reflue industriali, ove si ravveda la necessità di separarle dagli altri reflui .
5. Ove possibile le reti acque bianche dovranno essere disperse in corsi d'acqua superficiali subordinatamente all'accertamento della idoneità idraulica e all'apprestamento di opere atte ad evitare rischi anche di inquinamento .
6. Resta la facoltà dell'Ente Gestore di imporre la dispersione delle acque bianche nelle falde acquifere avendo presente le esigenze di tutela dall'inquinamento .

Articolo 3 - Competenze esclusive del Comune o dell'ente di gestione se diverso dal Comune

1. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Comune o dell'ente di gestione, se diverso dal Comune, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici, la costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo precedente e la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti.
2. Rimane salva la facoltà di realizzare le opere da parte dei privati ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 della L. 28.01.1977 n. 10 e dell'articolo 86 della L.r. 27.06.1985 n. 61 .
3. La realizzazione da parte di privati dovrà comunque essere convenzionata col Comune ed i progetti esecutivi dovranno conformarsi alle prescrizioni di legge e del presente regolamento ed essere preventivamente approvati dall'ente di gestione .
4. La costruzione degli allacciamenti, sul suolo pubblico, sarà eseguita a cura dell'ente di gestione ed oneri a carico dell'utenza, salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 .
5. In particolare il Comune o l'ente di gestione, se diverso dal Comune, provvede:
 - a. alla determinazione del territorio da risanare;
 - b. allo studio, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, integrazioni ed eventuali modifiche che potranno in futuro rendersi necessari;
 - c. all'autorizzazione degli allacciamenti privati nelle reti di fognatura comunale;
 - d. alla determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature comunali;
 - e. alla definizione della tariffa di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - f. alla predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati ed all'assunzione di eventuali provvedimenti a carico dei trasgressori;
 - g. alla gestione delle opere comunali.
6. Ulteriori estensioni delle competenze del Comune, dell'ente di gestione, se diverso dal Comune, e degli utenti, in base a quanto previsto dal D.L.vo 152/1999, potranno essere disciplinate con successive modifiche del presente regolamento .
7. Nel caso di costruzione di nuovi tratti di fognatura vengono realizzati anche gli allacciamenti per la parte su suolo pubblico .
8. In tal caso viene individuata una quota di contributo a carico dell'utente da versarsi alla richiesta di allaccio .

Articolo 4 - Classificazione delle utenze:

1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, le utenze si distinguono in domestiche, civili e produttive.
2. Per reflui domestici si intendono le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" .
3. Per scarichi civili si intendono le tipologie A, B e C definite all'Articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) del Veneto ad esclusione di quelli elencati al comma 2, punto a) del P.R.R.A. citato, già definiti come reflui domestici.
4. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono considerati civili qualora rispettino i limiti riportati nell'Articolo 17, comma 2 punto b) del P.R.R.A. .
5. Sono produttive le utenze che scaricano acque reflue da qualsiasi fase di lavorazione, o comunque suscettibili di inquinamento per cause connesse alle lavorazioni, con caratteristiche qualitative che non rispettino, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, i limiti fissati dal P.R.R.A..

Articolo 5 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti delle lavorazioni che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento produttivo, l'ente di gestione può autorizzare l'immissione di queste nella rete fognaria, imponendo specifiche prescrizioni .
4. E' Comunque fatto obbligo porre in opera pozzetti di raccolta delle acque piovane strutturati e dimensionati in maniera tale che tutti i materiali inquinanti provenienti dai piazzali e trasportati dal dilavamento delle piogge vengano avviati alle fognature acque nere, ovvero agli impianti di depurazione o a vasche a tenuta stagna .
5. I pozzetti gli impianti e le vasche a tenuta dovranno essere approvati dall'ente gestore e consentire la possibilità di analisi sui residui .
6. La corretta gestione delle vasche a tenuta dovrà essere documentata con appositi registri di carico e scarico che documentino l'asportazione dei prodotti inquinanti da parte di ditte autorizzate .

Articolo 6 – Rilevamento dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico debbono specificarlo in sede di richiesta di allacciamento alla rete fognaria e/o di autorizzazione allo scarico e debbono provvedere, entro il 1 marzo di ogni anno, alla annuale denuncia della quantità d'acqua attinta.
2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'ente di gestione.
3. Tali strumenti vengono sigillati dell'ente stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.
4. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, a fronte di rilevanti consumi idrici che non comportino scarichi in fognatura, possono chiedere all'ente di gestione l'accertamento e la quantificazione.
5. Le sole utenze domestiche potranno essere esonerate dall'uso di contatori richiedendo di essere assoggettate a regime forfettario che terrà conto del numero degli abitanti l'utenza sulla base dei consumi medi riscontrati per l'acquedotto comunale nel rispetto di criteri fissati dall'ente gestore con apposito provvedimento .
6. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione allo scarico devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'ente di gestione.

CAPO 2°

SCARICHI RECAPITANTI NELLAFOGNATURA PUBBLICA

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 7 – Obbligo di allacciamento

1. Le utenze civili dovranno obbligatoriamente immettere i propri reflui nella fognatura ogni qualvolta esista la possibilità di allacciamento, intendendosi con ciò che la fognatura comunale fronteggi la proprietà ovvero ne sia facilmente accessibile a giudizio dell'ente di gestione, tenuto conto della convenienza tecnico - funzionale dell'allacciamento stesso (distanza, carico idraulico, carico inquinante etc) escludendo ogni valutazione economica .
2. Le utenze industriali dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura comunale ogni qualvolta esista la possibilità di allacciamento;
3. L'autorizzazione all'allacciamento resta comunque subordinata alla verifica da parte dell'ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e di depurazione disponibili o previsti .

4. Qualora non sia possibile immettere i reflui nella fognatura i proprietari e gli utenti degli scarichi sono tenuti a smaltire le acque reflue con idonei sistemi di trattamento in conformità alle disposizioni vigenti .
5. E' comunque escluso l'impiego di vasche a tenuta stagna fatta eccezione per la raccolta di reflui industriali in quantità ridotta (non oltre 1 mc) e salva specifica autorizzazione dell'ente gestore .
6. Nel caso di cui al comma precedente dovrà essere documentata la regolare gestione della vasca a tenuta stagna con regolare raccolta da parte di ditta autorizzata documentata da apposita documentazione

Articolo 8 – Divieti

1. E' vietata l'immissione nella fognatura comunale di:
 - a. rifiuti solidi e rifiuti solidi triturati
 - b. sostanze infiammabili e/o esplosive;
 - c. sostanze radioattive;
 - d. sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici;
 - e. sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come soluzioni concentrate;
 - f. sostanze che possono danneggiare od ostruire le condutture e gli impianti;
 - g. scarichi da attività produttive che comunque non rispettino i limiti di accettabilità riportati nelle tabelle allegate o in convenzioni.
2. E' comunque ammessa la immissione della sola parte organica dei rifiuti solidi urbani purché l'utenza sia dotata di idoneo impianto di dissipazione approvato dall'ente gestore del servizio e gli impianti di ricezione vengano ritenuti idonei dall'ente medesimo .
3. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 del D.L.vo 152/1999 .
4. E' comunque vietato lo scarico sul suolo, nei corpi idrici superficiali o negli strati superficiali di acque reflue industriali anche dove ricorrano i casi di cui all'articolo 29 comma 1 lettera c del D.L.vo 152/1999 .
5. E' sempre comunque vietato lo scarico di acque di raffreddamento di cicli produttivi che dovranno essere riciclate .
6. L'ente gestore, qualora ne ravvisi la opportunità, può inoltre vietare lo scarico delle acque di raffreddamento provenienti da impianti di refrigerazione, raffrescamento, condizionamento e simili, eccezion fatta per quelli provenienti dagli impianti di civili abitazioni che sono sempre ammessi .

Articolo 9 - Osservanza dei regolamenti comunali

1. Tutti gli utenti del servizio comunale sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti di Edilizia, di Igiene, di Polizia Urbana e Rurale del Comune.
2. Il rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dal presente regolamento non sostituisce alcuna altra autorizzazione o nulla osta che l'utente debba chiedere a propria cura .
3. Il rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dal presente regolamento non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali sugli immobili oggetto di intervento .

Articolo 10 - Autorizzazione allo scarico in rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche (come definite dal D.L.vo 152/1999 – Articolo 2, comma 1, punto g – “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”) in rete fognaria sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento, D.L.vo 152/1999 – Articolo 45, comma 4.
2. Tutti gli scarichi in rete fognaria, diversi dalle acque reflue domestiche, devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore (D.L.vo 152/1999 – Articolo 45, comma 1).
3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

4. L'ente di gestione ha la facoltà di accettare nelle fognature gli scarichi provenienti dalle attività produttive purché, a suo giudizio, siano compatibili con il regolare funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di trattamento.
5. L'autorizzazione allo scarico può, in qualsiasi epoca, essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell'ente di gestione, ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora a suo giudizio dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognatura interessate o dell'impianto di trattamento.
6. L'autorizzazione allo scarico resta valida per quattro anni dal momento del rilascio.
7. Ogni scarico civile o produttivo non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
8. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente
9. L'ente di gestione comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Articolo 11 - Attivazione dello scarico.

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico o di emissione del nullaosta, ovvero nei termini fissati dal presente regolamento, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni dovuti. L'ente di gestione entro sette giorni dalla data di emissione del provvedimento dovrà darne comunicazione all'utente.

Articolo 12 – Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura.
2. Rimangono di proprietà del privato le sole opere di allacciamento all'interno della proprietà privata .

Articolo 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. L'ente di gestione provvede alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico e cura l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà .
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dall'ente di gestione .
3. Sono comunque eseguite dai lottizzanti gli allacci nelle nuove lottizzazioni sotto diretto controllo dell'ente gestore
4. La spesa relativa ai lavori da eseguirsi a cura dell'ente di gestione, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene comunicata per iscritto indicando i tempi e le modalità del pagamento .
5. Qualora le opere di allacciamento siano realizzate direttamente dal privato l'Ente Gestore indica le specifiche tecniche e provvede alla sorveglianza dei lavori .
6. In tal caso il Comune richiederà una fideiussione al privato nei termini fissati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione .

Articolo 14 – Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il privato dovrà autonomamente provvedere ad acquisire il permesso di attraversamento, al pagamento delle indennità e al ripristino a perfetta regola d'arte di quanto manomesso sulla proprietà altrui .
2. Il rilascio della autorizzazione all'allaccio e/o allo scarico non costituisce in alcun modo titolo per il privato per introdursi nei fondi serventi rinviando in tal senso a quanto previsto dagli articoli 1033 e seguenti del Codice Civile .

Articolo 15 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
2. Per nessuna ragione l'ente di gestione potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
3. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nel collettore recipiente.
4. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che si attivi in caso di malfunzionamenti.
5. L'ente gestore potrà comunque imporre la installazione di sistemi atti a garantire il funzionamento dell'impianto di sollevamento anche in caso di mancanza di corrente elettrica .
6. In ogni caso l'immissione nella fognatura deve avvenire per caduta libera.
7. E' facoltà dell'ente di gestione porre specifiche prescrizioni per gli impianti di sollevamento.

Articolo 16 - Fognatura delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
2. I proprietari di tali insediamenti sono obbligati alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla pubblica fognatura rispettando le disposizioni del presente Regolamento.
3. Per tali fognature dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la fognatura recipiente.
4. Gli oneri di manutenzione restano a carico dei proprietari .
5. Qualora i proprietari interessati non provvedano, l'ente di gestione provvederà d'Ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto dal presente Regolamento addebitandone le spese ai proprietari degli immobili serviti .
6. Chi provvede alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Articolo 17 – Manutenzione, pulizia e riparazione delle opere di allacciamento.

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo sia privato sia pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni a spese degli utenti, in quanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque e

l'impermeabilità dei condotti.

2. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da un uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
3. E' facoltà dell'ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale l'ente provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.
4. L'ente di gestione si riserva di organizzare il servizio di manutenzione delle opere interne alle proprietà private, da porre a disposizione degli utenti che ne facciano richiesta. Saranno stabilite apposite tariffe da parte dell'ente di gestione.

Articolo 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti - simili Vasche a Tenuta stagna

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dinamica fino al punto di depurazione, dotata di impianto di depurazione terminale, e' vietato tassativamente l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
2. Pertanto, solo nel caso di cui al comma 1, tali manufatti debbono essere opportunamente by-passati e messi fuori uso previa pulizia, bonifica e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
4. Per le fognature di tipo diverso rimane l'obbligo di installare all'interno della proprietà la fossa imhoff e al confine di proprietà l'apposito pozzetto speciale con griglia .
5. E' tassativamente vietato invece l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
6. E' di norma vietato l'uso di vasche a tenuta stagna .
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6° l'ente gestore può autorizzare l'uso di vasche a tenuta stagna nei casi che seguono :
 - Impossibilità documentata di allaccio alla fognatura comunale ;
 - Impossibilità di smaltimento sul suolo attestata dal geologo con la relazione di cui all'articolo 23 comma 2 lettera e .
8. In tal caso il progettista relaziona sui consumi d'acqua prevedibili sulla base delle statistiche dell'acquedotto Comunale, dell'attività prevista e del numero di utenti .
9. L'ente gestore in sede di approvazione del progetto provvede ad indicare le caratteristiche dimensionali della vasca a tenuta stagna e la cadenza di svuotamento .
10. L'utente è tenuto annualmente a dimostrare con la presentazione delle fatture di azienda autorizzata o di dichiarazione di azienda autorizzata, se diversa dall'ente gestore, la regolare gestione della vasca .

Articolo 19 – Scarichi di acque bianche

1. Le acque bianche, non interessate da sostanze inquinanti, devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, a giudizio dell'ente di gestione, in un recapito diverso dalla pubblica fognatura e comunque con rete separata dalle acque nere.
2. In tal caso l'utente deve richiedere l'autorizzazione allo scarico da parte dell'ente preposto alla tutela del corpo idrico ricettore.
3. Lo scarico delle acque bianche e assimilate nella rete fognaria pubblica per acque bianche potrà essere vietato o interrotto dall'ente di gestione solamente nel caso la capacità recettiva della rete fognaria lo renda necessario.
4. Le acque bianche e assimilate di attività produttive devono essere utilizzate in cascata o

riciclate salvo la impossibilità tecnica documentata .

5. L'eventuale deroga è concessa dall'ente gestore su richiesta dell'interessato esclusivamente sulla base di considerazioni tecniche escludendo ogni valutazione di carattere economico.

Articolo 20 – Insedimenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
2. Deve inoltre essere presentata domanda di allacciamento provvisorio alla pubblica fognatura nel caso vengano installati Well-Point o impianti di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio.
3. E' facoltà comunque dell'ente gestore rifiutare le immissioni in fognatura di acque bianche provenienti da cantieri qualora siano individuate soluzioni alternative .

Articolo 21 - Responsabilità degli utenti e rifusione di danni alle infrastrutture.

1. L'autorizzazione concessa dall'ente di gestione non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità.
2. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.
3. Gli utenti industriali e civili garantiscono l'ente di gestione contro di tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento, anche in seguito a tardiva denuncia di disturbi nei condotti di allacciamento.
4. Per i danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura comunale di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
5. Qualsiasi danno alle infrastrutture pubbliche causato da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento, sarà riparato a cura dell'ente di gestione.
6. Le spese relative, maggiorate delle spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno.
7. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà diritto di presentare ricorso scritto all'ente di gestione.

TITOLO II **UTENZE DOMESTICHE E CIVILI**

Capitolo I – Interventi i caso di opere edilizia

Articolo 22 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune e all'ente di gestione, se diverso dal Comune, contestualmente alla

richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia o alla presentazione della denuncia di inizio della attività.

2. Gli elaborati consistono in:

- a. progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione e dei manufatti speciali;
- b. relazione dettagliata indicante le modalità esecutive, i materiali costituenti la fognatura interna, i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- c. elenco dettagliato delle eventuali attività produttive o di prestazioni di servizi comportanti scarichi di tipo A e C definiti all'Articolo 17 delle Norme di Attuazione del P.R.R.A. del Veneto;
- d. fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste ;
- e. nel solo caso di scarichi in recettori diversi dalla fognatura comunale una relazione geologica a firma di un geologo abilitato all'esercizio della professione che indichi le caratteristiche del sistema di smaltimento previsto e ne attesti la idoneità .

3. La relazione sopra indicata è corredata da calcoli idraulici .

4. Unitamente agli elaborati è depositata in Comune una attestazione a firma del progettista che assevera sotto la propria responsabilità la conformità delle opere di fognatura alle prescrizioni del presente regolamento e di tutte le altre leggi e norme in materia di fognature e scarichi .

5. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo o ordine professionale.

6. L'ente gestore istruisce la pratica esaminandone la regolarità .

7. Per i soli scarichi domestici entro 15 giorni dalla data di ricevimento l'ente gestore può imporre prescrizioni atte a modificare, migliorare e/o rendere conformi a norme e regolamenti gli scarichi .

8. Le prescrizioni sono notificate al progettista a mezzo fax o, in alternativa, al richiedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno .

9. Per i soli scarichi domestici decorso il termine di cui al comma 6 la domanda si intende accolta salva la responsabilità del Professionista che ha attestato la regolarità delle opere .

10. Per gli scarichi civili il Comune o l'Ente Gestore entro trenta giorni rilascia la autorizzazione all'allaccio eventualmente ponendo le necessarie prescrizioni .

11. Diversamente esprime motivato parere contrario .

12. L'ente di gestione potrà, comunque, elaborare appositi schemi - tipo per facilitare la redazione degli elaborati grafici e delle relazioni dei progetti.

13. Esso si riserva altresì di organizzare un servizio da mettere a disposizione degli utenti civili che ne facessero richiesta, per il rilievo dello stato di fatto all'interno della proprietà e per la compilazione dei progetti di allacciamento.

14. L'ente di gestione potrà stabilire opportune quote di rimborso spese per tali prestazioni.

15. Nel caso di scarichi in recettori diversi dalla fognatura comunale la concessione e/o autorizzazione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, ed è rilasciata riportando le eventuali prescrizioni poste dall'ente gestore a mente del precedente comma 7° .

16. Eventuali variazioni al progetto seguono il medesimo iter .e possono essere depositate indipendentemente dalla pratica edilizia .

Articolo 23 – Visite tecniche. Verifica delle opere

1. L'ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente comunicate all'ente di gestione su richiesta scritta, il quale ne dà comunicazione al Comune, con le modalità previste per l'autorizzazione .
3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'ente di gestione dell'avvenuta ultimazione dei lavori allegando una dichiarazione di conformità al progetto approvato.

Articolo 24 – Nulla osta per scarichi domestici

1. Ultimati i lavori è obbligatorio depositare presso il Comune e all'ente di gestione, se diverso dal Comune, alla fine dei lavori, un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori .
2. Il deposito del certificato comporta l'automatico nulla osta allo scarico .
3. Il deposito del certificato di regolare esecuzione è necessario ai fini del rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità .

Articolo 25 – Autorizzazione allo scarico per utenze civili non domestiche

1. Ultimati i lavori è obbligatorio depositare presso il Comune e all'ente di gestione, se diverso dal Comune, alla fine dei lavori, un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori di conformità al progetto depositato alle eventuali prescrizioni poste dall'ente di gestione nonché a leggi e regolamenti .
2. Contestualmente è Comunicato al Comune e all'ente gestore il titolare della attività da cui origina lo scarico .
3. Il deposito del certificato di regolare esecuzione è necessario ai fini del rilascio del certificato di abitabilità
4. L'ente di gestione provvederà, entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori delle opere di fognatura e del deposito del certificato di regolare esecuzione al rilascio dell'autorizzazione al titolare della attività da cui origina lo scarico .
5. Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come illustrata negli elaborati di progetto approvati.

Articolo 26 – Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite pezzi speciali a sghembo, o direttamente in una cameretta di ispezione della condotta principale.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immissione non inferiore a 3 cm.
4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni, distinte dai pluviali, di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi oltre al tetto.
5. Le colonne di scarico cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.
6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere

o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà, comunque a valle da ogni ulteriore immissione.

Articolo 27 – Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei e protetti contro il gelo e gli assestamenti del terreno.
2. Dovranno essere posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro. Esternamente agli edifici dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 60°.
8. Nessun condotto nella dirittura dello scarico può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore debbono avvenire con pezzi speciali.

Articolo 28 – Norme particolari per le utenze civili .

1. Gli scarichi delle cucine, mense, lavanderie delle utenze civili non domestiche devono avere colonne di scarico distinte da quelle delle altre acque nere e dotate di un pozzetto condensagrassi.
2. L'utenza dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia del pozzetto, conferendo a ditte autorizzate il materiale asportato.
3. Per le utenze civili non domestiche è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di prelievo e controllo a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.
4. Per gli scarichi da attività ospedaliera, sanitarie o di ricerca devono essere prescritte dall'ente gestore apposite modalità di trattamento.

Articolo 29 – Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino al pozzetto terminale d'ispezione nel quale si riuniscono.

Articolo 30 - Collettori dei cortili e degli spiazzi interni

1. Per l'immissione delle acque dei cortili e degli spiazzi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con soglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm di profondità, con scomparto di decantazione a chiusura idraulica.
2. Le diramazioni dei collettori di raccolta devono essere proporzionate alle portate da convogliare e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.
3. Il diametro minimo ammissibile è di 200 mm.

Articolo 31 - Separatore di oli

1. I liquami provenienti da utenze civili in cui si utilizzino o siano immagazzinati oli minerali o prodotti simili possono essere indotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio attraverso pozzetti per la separazione di oli le cui caratteristiche devono essere approvate dell'ente di gestione.

Capitolo II – Fabbricati esistenti

Articolo 32 – Domanda di allacciamento di utenze domestiche

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'ente gestore avviserà i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.
2. Gli utenti interessati dalla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura pubblica presentano domanda di allacciamento dei propri scarichi entro novanta giorni dalla data dell'avviso all'ente di gestione, corredata di un progetto delle opere di risistemazione fognaria interna come specificato all'Articolo 22 del presente Regolamento.
3. La procedura sarà quella prevista dall'Articolo 22 del presente Regolamento.

Articolo 33 – Domanda di allacciamento di utenze civili

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'ente gestore avviserà i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.
2. Gli utenti interessati dalla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura pubblica presentano domanda di allacciamento dei propri scarichi entro novanta giorni dalla data dell'avviso all'ente di gestione, corredata di un progetto delle opere di risistemazione fognaria interna come specificato all'Articolo 22 del presente Regolamento.
3. La procedura sarà quella prevista dall'Articolo 22 del presente Regolamento.
4. Ogni subentro di utenze civili non domestiche in fabbricati esistenti, deve, se l'attività lo richiede, adeguarsi alle norme del presente regolamento.

Articolo 34 – Autorizzazione allo scarico di utenze civili

1. Sulla scorta della documentazione prodotta e della comunicazione di fine lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione delle opere di fognatura, l'ente di gestione provvederà al rilascio dell'autorizzazione che consente l'attivazione dello scarico.
2. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come illustrata negli elaborati di progetto approvati.

Articolo 35 – Utenze domestiche già allacciate

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, i proprietari delle abitazioni già allacciate sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete fognaria interna, nei modi e nei tempi prescritti dall'ente di gestione.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento.

Articolo 36 – Utenze civili non domestiche già allacciate

1. Le utenze non abitative già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di

formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione, come previsto dall'Articolo 22, nei modi e nei tempi prescritti.

2. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, i proprietari degli insediamenti già allacciati sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete fognaria interna, nei modi e nei tempi prescritti dall'ente di gestione.
3. Qualora si rendessero necessarie modifiche a reti interne e/o alle opere di allacciamento l'ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento.

Articolo 37 – Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli Articoli 32, 33, 35 e 36 l'autorizzazione allo scarico si intende decaduta e l'ente di gestione provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere .
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione .
3. Rimane salva la applicazione delle sanzioni di legge e regolamento .

Articolo 38 – Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere, l'ente di gestione provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Articolo 39– UtENZE non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NON ASSIMILABILI AD UTENZE CIVILI

Capitolo I – NORME GENERALI

Articolo 40 – Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quali-quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente regolamento o prescritti in autorizzazione.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.
4. Eventuali deroghe ai limiti di accettabilità in rete fognaria del presente Regolamento potranno essere concesse, dall'ente di gestione per determinati scarichi produttivi preventivamente segnalati che superano i limiti delle tabelle allegata compatibilmente con la capacità di depurazione dell'impianto di trattamento comunale.
5. Le deroghe non potranno essere concesse per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/1999 (tabella allegata n°3).

6. L'ente di gestione, in ottemperanza all'Articolo 28, comma 4, del D.L.vo 152/1999 ha facoltà d'imporre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15, 16 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/1999 (tabella allegata n°3) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto, così da rispettare i limiti della tabella allegata, prima della confluenza nello scarico globale.
7. Per le sostanze indicate ai numeri 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/1999 (tabella 3 allegata) potranno essere concesse deroghe purché lo scarico della fognatura, immediatamente a monte dell'impianto di depurazione, rispetti i limiti della tabella 3, dell'allegato 5 del D.L.vo 152/1999 (tabella 1 allegata), o quelli stabiliti dalla normativa regionale.
8. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e comunque da scarichi civili sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II del presente Regolamento.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, le acque bianche e assimilate sono ammesse in rete fognaria nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso il sistema sia separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e le condizioni idrologiche del corso d'acqua recipiente.
10. L'eventuale immissione di acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento, etc.) resta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente di gestione, che ne prescrive le modalità conformemente al presente Regolamento, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.
11. Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, gli utenti dovranno evitare lo scarico in periodi ristretti, compatibilmente con il tipo di lavorazioni praticate, i macchinari disponibili, le eventuali capacità di accumulo esistenti.
12. La portata massima di un'ora non dovrà in ogni caso superare il 25% del volume giornaliero dello scarico e la portata massima non dovrà comunque superare quella dichiarata all'atto della domanda di allacciamento.

Articolo 41 – Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive, nuove o ancora non allacciate, presentano il progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, come illustrato nell'Articolo 42, al Comune e all'ente di gestione, se diverso dal Comune
2. L'ente di gestione potrà comunque elaborare appositi schemi-tipo per facilitare la redazione degli elaborati grafici e delle relazioni dei progetti.
3. Esso si riserva altresì di organizzare un servizio da mettere a disposizione degli utenti produttivi che ne facessero richiesta, per il rilievo dello stato di fatto all'interno della proprietà, per la compilazione dei progetti di allacciamento, per l'esecuzione delle analisi chimiche, ove richieste, dello scarico.
4. L'ente di gestione potrà stabilire opportune quote di rimborso spese per tali prestazioni.

Articolo 42 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura degli insediamenti produttivi comprendono la documentazione di cui ai seguenti commi .
2. Individuazione su carta tecnica regionale in scala 1:5000 .
3. Progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:
 - a. i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e per gli scarichi civili, di cui si chiede l'allacciamento, con eventuali caditoie e griglie di raccolta;

- b. le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c. il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla pubblica fognatura;
 - d. il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
 - e. pianta e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
- a. una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b. l'elenco delle materie prime impiegate, degli intermedi e dei prodotti;
 - c. descrizione delle caratteristiche costruttive e funzionali degli impianti di pretrattamento e/o depurazione;
 - d. le quantità, le caratteristiche chimico-fisiche e la destinazione finale dei fanghi eventualmente prodotti dagli impianti di pretrattamento e/o depurazione;
 - e. descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento.
5. calcoli idraulici.
6. sistemi di controllo e di allarme eventualmente adottati per garantire il corretto e costante funzionamento dell'impianto di pretrattamento e/o depurazione ed il rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico.
7. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri.
8. Gli elaborati di progetto sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale sono specificati:
- a. la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il codice ISTAT del settore produttivo di appartenenza;
 - b. le generalità e l'indirizzo del titolare o del legale rappresentante della ditta;
 - c. i dati catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
 - d. il numero degli addetti impiegati e previsti;
 - e. le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
 - f. la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate ed i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare, distinti per le diverse fonti; nel caso di approvvigionamento idrico indipendente dovranno essere fornite le caratteristiche del misuratore di portata dotato di totalizzatore;
 - g. i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica.
9. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.
10. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'esercizio della fognatura pubblica e si assume l'impegno per l'esecuzione di eventuali opere richieste dall'ente di gestione.

Articolo 43 – Approvazione del progetto e autorizzazione all'allacciamento e allo scarico

1. L'ente di gestione approva gli elaborati di progetto, se non richiedono integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
2. Il Comune, acquisita l'approvazione dell'ente di gestione, se diverso dal Comune, può procedere al rilascio della concessione edilizia.
3. L'ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
4. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'ente di gestione su richiesta scritta, il quale ne dà comunicazione al Comune.
5. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'ente di gestione dell'avvenuta ultimazione dei lavori allegando una dichiarazione di conformità al progetto approvato.
6. L'ente di gestione prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.
7. Il Comune o l'ente di gestione provvederà, se nulla osta, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico al titolare della attività da cui origina lo scarico, entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori delle opere fognarie contestualmente ad apposita domanda.
8. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione e della sua comunicazione scritta.
9. Per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione il Comune o l'ente di gestione stabilisce un costo il cui onere è a carico dell'utente

Articolo 44 – Utenze produttive già allacciate

1. Le utenze produttive esistenti con scarichi non conformi ai limiti del presente Regolamento o non in possesso di precedente formale autorizzazione presentano all'ente di gestione domanda di autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento nei modi prescritti negli Articoli 42 e 43, indicando gli interventi messi in atto per adeguarsi ai limiti fissati dal Regolamento stesso.
2. Gli scarichi di acque provenienti da impianti di raffreddamento dei cicli produttivi dovranno cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 gli scarichi di acque provenienti da impianti di raffreddamento dei cicli produttivi potranno essere ammessi per un ulteriore periodo massimo di due anni assoggettati a una apposita tariffa penalizzante da definirsi appositamente.
4. In ogni caso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli scarichi acque provenienti da impianti di raffreddamento dei cicli produttivi, anche in deroga ai sensi del comma 3, dovranno cessare definitivamente e le acque essere riutilizzate a ciclo continuo essendo vietato anche lo scarico su corpi superficiali.
5. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'ente di gestione a seguito di esito favorevole della visita di verifica e nei tempi e nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 45 – Validità, revoca, titolarità e recesso dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione all'allacciamento alle reti di fognatura può essere revocata dall'ente di gestione ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e, in particolare, quando si verificano le seguenti circostanze:
 - a. mancato rispetto dei limiti di accettabilità di fognatura;
 - b. non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - c. inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori

- privati di allacciamento;
- d. non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate in tema di corretto e razionale uso dell'acqua;
 - e. modifiche dei cicli produttivi che comportano significativi cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, senza che ne sia stata data comunicazione all'ente di gestione nei tempi e nei modi previsti.
2. Qualora si verificano infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dalla Legge, l'ente di gestione ingiunge per iscritto all'utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso e comunque non superiore a novanta giorni salvo motivate proroghe .
 3. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ente di gestione revoca l'autorizzazione e da disposizioni di provvedere all'interruzione dell'allacciamento.
 4. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita alla ditta, il cui titolare o legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
 5. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione della ditta o di trasformazione della forma sociale. In questo caso dovrà sempre essere presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione nelle nuove condizioni con le seguenti indicazioni:
 - a. nuova ragione sociale;
 - b. generalità e indirizzo del titolare o legale rappresentante;
 - c. dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si sono verificate modifiche all'attività produttiva;
 - d. dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione all'allacciamento.
 6. Qualora al verificarsi dei casi precedenti si accompagnino modifiche all'attività produttiva che determinino cambiamenti quali-quantitativi delle caratteristiche dello scarico la domanda di subentro e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere presentata con le modalità previste dall'Articolo 40.
 7. Quando l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà presentare all'ente di gestione una comunicazione di recesso.
 8. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.
 9. I responsabili degli insediamenti produttivi che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento e allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative delle proprie acque nel senso indicato al comma successivo, debbono darne preventiva comunicazione all'ente di gestione, richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
 10. Tale disposizione si applica quando:
 - a. la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 15% quella originaria;
 - b. il carico giornaliero di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 15% quello originario; resta comunque l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità;
 - c. venga rilevata negli scarichi la presenza di nuove sostanze inquinanti, che a giudizio dell'ente di gestione modificano in misura sensibile il livello di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.

Articolo 46 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque bianche, delle acque nere assimilabili a quelle di utenze civili e delle acque nere prodotte nell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.
2. I condotti ed i manufatti per le acque nere assimilabili a quelle di utenze civili dovranno

essere conformi alle norme di cui al Titoli I.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.
4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
5. I tubi dovranno essere posati in base ad adeguate livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito e si dovrà prevedere l'uso di materiale identico o simile a quello impiegato per la costruzione del collettore pubblico recipiente.
8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45° in pozzetto di raccordo.
9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
10. Dovranno essere installate camerette o pozzetti d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento evitando volumi di ritenzione.
11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e/o di depurazione e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza con le altre acque, ad eccezione di quelle bianche.
13. Dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni e l'eventuale misurazione della portata di scarico.
14. L'ubicazione del pozzetto deve essere tale da consentire ai tecnici dell'ente di gestione un agevole accesso dall'esterno.
15. Il pozzetto dovrà essere dotato di chiusino con serratura e lucchetto, copia delle chiavi saranno consegnate all'ente di gestione.
16. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica, nel caso non sussista la possibilità di altro recapito.
17. L'immissione è ammessa tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero tramite un collettore distinto.
18. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è comunque condizionata al sistema della fognatura stessa.
19. In caso di fognatura pubblica separata le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.
20. E' comunque facoltà dell'ente gestore imporre sistemi di smaltimento delle acque bianche alternativi prescrivendo tutte le precauzioni necessarie per impedire inquinamenti e contaminazioni .

Articolo 47 - Riunione di più scarichi

1. In via del tutto eccezionale può essere ammessa la riunione di più scarichi di utenze industriali prima dell'immissione nel collettore comunale recipiente, esclusivamente nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendono l'unica soluzione tecnicamente praticabile.
2. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico e distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di ispezione di cui all'articolo precedente, in modo che rimanga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico.
3. Soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura pubblica, comune anche ad altre utenze.
4. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste

l'obbligo della costituzione di una servitù di "fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione .

5. Il rilascio della autorizzazione all'allaccio e/o allo scarico non costituisce comunque in alcun modo titolo per il privato per introdursi nei fondi serventi rinviando in tal senso a quanto previsto dagli articoli 1033 e seguenti del Codice Civile .
6. Non è comunque - nemmeno in via eccezionale - ammesso lo scarico delle acque inquinate in recettori diversi dalla fognatura.
7. Dovranno pertanto esser assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.
8. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva, paratoie d'intercettazione della rete di fognatura - chiusa o a cielo aperto - interna agli stabilimenti, vasche di accumulo di adeguati volumi .
9. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione nei progetti delle opere di allacciamento.
10. E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti di controllo, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente.

Articolo 48 – Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione all'allacciamento e allo scarico.
4. E' fatto divieto di modifica in assenza della autorizzazione dell'ente gestore .
5. In caso di modifica l'utente deve fornire preventiva documentazione all'ente di gestione ed ottenerne espressa autorizzazione .
6. L'ente di gestione provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale by-pass dell'impianto di pretrattamento.
7. Nell'eventualità di disservizi all'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente di gestione, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
8. L'ente di gestione ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Articolo 49 – Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. L'utente ha la facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate purché approvato dall'ente di gestione.
2. In tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio dotato di totalizzatore.
3. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente di gestione il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.
4. L'ente di gestione ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento, nonché di apparecchiature e strumenti ed impianti di campionamento e/o di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative dello scarico, con spese a carico dell'utente.
5. L'ente di gestione e le autorità competenti hanno facoltà di imporre i controlli e le

verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

6. L'ente di gestione e le autorità competenti hanno facoltà di dotare gli strumenti le apparecchiature e gli impianti di campionamento anche di sistemi per la trasmissione dei dati in tempo reale .
7. Le spese di installazione e gestione degli impianti, strumenti, apparecchiature, e per i sistemi di trasmissione necessari per gli accertamenti e per le relativi analisi di laboratorio nonché dell'installazione ed esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori saranno totalmente a carico dei singoli utenti.

Articolo 50 - Disciplina dei cicli produttivi.

1. E' facoltà dell'ente di gestione - sentiti gli utenti interessati - imporre criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua nei cicli produttivi, allo scopo di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata e di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi. L'ente di gestione potrà emanare norme complementari al presente Regolamento che prevedano modifiche ai cicli tecnologici.
2. Le norme complementari potranno essere applicate ai complessi produttivi che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica ovvero abbiano mutato destinazione, successivamente all'emanazione delle norme complementari di cui al presente comma.
3. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche ed economiche che possono derivarne.
4. Resta comunque salva la facoltà dell'ente di gestione stabilire tariffe di utenza differenziate, in funzione dei cicli di trattamento adottati.

SEZIONE III ASPETTI TRIBUTARI

Articolo 51 – Tariffa di fognatura

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto da insediamenti civili e produttivi è dovuta un'apposita tariffa .
2. In tal senso viene redatto dal' Ufficio Ragioneria apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento .
3. La tariffa, sia per le utenze civili che per quelle produttive, viene applicata dal Settore Ragioneria e Finanze del Comune o dell'Ente Gestore se diverso dal Comune.
4. Il Settore Ragioneria e Finanze del Comune o dell'Ente Gestore se diverso dal Comune provvede anche alla tassazione dei servizi pregressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ove non già riscossi .
5. I criteri riportati nel presente regolamento hanno quindi carattere di indicazione ..

Articolo 52 – Corresponsione della tariffa

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui per conferire i propri reflui alla fognatura comunale.
3. La tariffa non è dovuto da insediamenti autorizzati a recapitare i propri scarichi idrici in diverso corpo ricettore.

Articolo 53 – Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.
2. La determinazione della tariffa avviene in base alle disposizioni di leggi statali e regionali, in misura anche differenziata, con deliberazione dell'ente di gestione.
3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutti i reflui da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Articolo 54 – Applicazione delle tariffe per scarichi di utenze domestiche e civili

1. Le tariffe per gli utenti allacciati all'acquedotto si applicano al volume dell'acqua prelevata .
2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico servizio, viene presentata dall'utente denuncia annuale del volume d'acqua prelevato, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello di prelevamento.
3. Le sole utenze domestiche potranno essere esonerate dall'uso di denuncia richiedendo di essere assoggettate a regime forfettario che terrà conto del numero degli abitanti l'utenza sulla base dei consumi medi riscontrati per l'acquedotto comunale nel rispetto di criteri fissati dall'ente gestore con apposito provvedimento .

Articolo 55 – Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti produttivi

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scarico, della quantità e qualità dei reflui scaricati.
2. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia o a seguito di verifiche ed accertamenti, alla liquidazione del canone.

Articolo 56 – Superamento dei limiti tabellari. Convenzione

1. Nei casi in cui venga autorizzato dall'ente di gestione il superamento dei limiti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, dovrà essere corrisposta, oltre alla tariffa dovuto per i servizi di fognatura e depurazione, una somma aggiuntiva sulla base dei maggiori costi che l'ente stesso dovrà sostenere per la depurazione.

Articolo 57 – Riscossione della tariffa

1. La riscossione della tariffa avviene con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 58 – Interpretazione autentica delle norme regolamentari e contenzioso

1. In caso di discordia tra le parti per l'applicazione di una norma regolante ne è demandata l'interpretazione al Consiglio Comunale che si pronuncia con apposita delibera, la quale assume il valore di interpretazione autentica della norma stessa.
2. Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e della qualità dei reflui scaricati si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
4. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al ...% del medesimo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 59 - Scarichi in corsi d'acqua superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. Gli scarichi che si immettono in acque superficiali devono essere autorizzati dall'ente competente e rispettare i limiti di accettabilità, le norme e prescrizioni nazionali e

regionali in materia: D.L.vo 152/1999, L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni e il P.R.R.A. del Veneto.

2. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i casi previsti all'Articolo 29 del D.L.vo 152/90 che comunque devono rispettare le norme vigenti.
3. E' vietato lo scarico nel sottosuolo e nella acque sotterranee, fatta eccezione per i casi previsti dall'Articolo 30 del D.L.vo 152/1999 e per quanto previsto dal presente regolamento .

Articolo 60 – Stazione di pretrattamento di bottini e di rifiuti liquidi non tossico-nocivi (pericolosi e non pericolosi secondo il D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, purché non tossico-nocivi secondo il D.P.R. 915/82 e Del C.I. del 27.07.84) conferiti da terzi, attiva presso l'impianto di depurazione

1. La quantità e le tipologie di rifiuti liquidi conferibili alla stazione di pretrattamento sono fissate dall'Amministrazione provinciale di Vicenza con decreto di autorizzazione all'esercizio rilasciato in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare all'Articolo 36, comma 2, del D.L.vo 152/1999, all'Articolo 28 del D.L.vo 22/97 e alla L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel fissare la quantità e le tipologie di rifiuti conferibili, l'Amministrazione provinciale di Vicenza fissa anche i quantitativi massimi giornalieri medi su base annua delle seguenti sostanze: COD, BOD₅, Sostanze azotate, Fosforo e Solidi sospesi.
3. L'ente di gestione potrà fissare per il refluo in uscita della stazione di pretrattamento rifiuti, prima della sua immissione in testa all'impianto di depurazione, i limiti, in deroga alla tabella 1 allegata, delle sostanze riportate nella tabella 3 allegata, ad esclusione di quelle indicate ai numeri: 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17.
4. I limiti delle sostanze della tabella 3 allegata di cui ai numeri 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 18 potranno essere superiori ai valori proposti nella tabella 1 allegata, purché nei reflui in testa all'impianto di depurazione non vengano superati, per le stesse sostanze, i valori limite della tabella 1.
5. L'ente di gestione potrà altresì fissare per le sostanze presenti nel refluo in uscita della stazione di pretrattamento rifiuti, e non richiamate nella tabella 3 allegata, valori di concentrazione superiori ai limiti previsti nella tabella 1 allegata (tabella 3 dell'all.5 del D.L.vo 152/1999).

Articolo 61 – Sorveglianza e verifiche

1. Gli impianti di fognatura e tutte le strutture ad essi collegati sono accessibili in qualunque momento al personale della Polizia Giudiziaria, dell'ente gestore, del Comune di Brendola, della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto, dell'Azienda Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto, della competente Unità Locale Socio Sanitaria, dell'Ambito Territoriale Ottimale competente per territorio, del Consorzio di Bonifica Competente per Territorio, del Magistrato alle Acque nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, della prevenzione e repressione dell'inquinamento, di polizia e gestione idraulica per indagini giudiziarie .

Articolo 61 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e delle superiori autorità, a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.

Articolo 62 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento per l'uso della fognatura sostituisce il precedente Regolamento approvato in Consiglio Consiglio .

Articolo 63 - Aggiornamento del Regolamento

1. Qualora l'emanazione di specifiche norme da parte dello Stato o della Regione modifichi od integri in tutto od in parte disposizioni del presente Regolamento, queste verranno variate di conseguenza tramite norme aggiuntive approvate dal Consiglio Comunale su conforme proposta della Giunta, che potrà avvalersi di una commissione all'uopo nominata.

Articolo 64 – Norme transitorie

1. Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune, su specifica richiesta dell'utente interessato, può emanare speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Tali norme transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia potranno essere rinnovate anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.
3. Il Comune o l'ente di gestione, se diverso dal Comune, può inoltre imporre l'adozione di specifici provvedimenti atti ad adeguare gli scarichi alle disposizioni regolamentari, stabilendo i termini di tempo entro cui debbono essere assolti tali adempimenti, in pendenza dei quali può emettere norme transitorie come sopra specificato.

Articolo 65 – Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dal D.L.vo 11 maggio 1999, n°152, l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale o da disposizioni comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 66 – Pubblicità

1. L'ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione .
2. Copia del presente regolamento viene invece inviata gratuitamente a tutti coloro che presentino istanze di qualunque tipo inerenti le fognature comunali .

Articolo 67 – Rinvii regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla seguente normativa
 - Legge statale 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche
 - Decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti dalle fonti agricole .
 - Legge Regionale Veneta 27 marzo 1998 n. 5 Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.36.
2. E' fatto inoltre espresso richiamo a tutte le rimanenti norme di legge e/o regolamento anche se non espressamente menzionate concernenti alla materia, nonché ai Regolamenti Comunali e agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti e/o adottati .

Tabella 1 - acque reflue industriali.

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere conformi dalla loro entrata in esercizio ai limiti di emissione indicati nella successiva Tab.1 o alle relative norme disposte dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs.152/99.

I limiti indicati in Tab.1, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo, al fine di controllare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 comma 2, del D.Lgs.152/99, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le regioni possono stabilire opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese).

Per cicli produttivi specificati nella Tab.2 devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle Tab.1 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella Tab.2, e quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 29, comma2, del D.Lgs.152/99, in termini di massa nell'unità di tempo valgono quelli più cautelativi.

Tab.1. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	□200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	□250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	□500
9	Alluminio	mg/L	□2,0
10	Arsenico	mg/L	□0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	□4
13	Cadmio	mg/L	□0,02
14	Cromo totale	mg/L	□4
15	Cromo VI	mg/L	□0,20
16	Ferro	mg/L	□4
17	Manganese	mg/L	□4
18	Mercurio	mg/L	□0,005
19	Nichel	mg/L	□4
20	Piombo	mg/L	□0,3
21	Rame	mg/L	□0,4
22	Selenio	mg/L	□0,03
23	Stagno	mg/L	□3
24	Zinco	mg/L	□1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	□1,0
26	Cloro attivo	mg/L	□0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	□2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	□2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	□1000
30	Cloruri (3)	mg/L	□1200
31	Fluoruri	mg/L	□12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	□10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	□30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	□0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	□30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	□40
37	Idrocarburi totali	mg/L	□10
38	Fenoli	mg/L	□1
39	Aldeidi	mg/L	□2
40	Composti organici aromatici	mg/L	□0,4
41	Composti organici azotati (4)	mg/L	□0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	□4

43	Pesticidi fosforati	mg/L	□0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui:	mg/L	□0,05
45	- aldrin	mg/L	□0,01
46	- dieldrin	mg/L	□0,01
47	- endrin	mg/L	□0,002
48	- isodrin	mg/L	□0,002
49	Composti organici alogenati totali (6)	mg/L	□2
50	Escherichia coli (7)	UFC/100m L	
51	Saggio di tossicità acuta (8)	LC50 ^{24h}	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in Tab.1 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tab.3 relativa a sostanze pericolose .

- (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali valgono i limiti indicati nelle tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2 del D.Lgs.152/99. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L
- (3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
- (4) Sono inclusi in questo parametri tutti i composti organici alifatici o aromatici in cui l'azoto figura come eteroatomo in un anello eterociclico o in gruppi amminici, ammidici, nitrilici o nitrici.
- (5) Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
- (6) Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46,47 e 48
- (7) Il parametro è valido solo per gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane. Nel momento dell'approvazione dell'impianto, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL
- (8) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui agli articoli **, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione .

Tabella 2 Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (*)
--------------------	---	---------------	------------------

Cadmio			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.	g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.	g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate- valore mensile	4	
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/ o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Esaclorobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Cloroformio			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHCl ₃ / t di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl ₃ / t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
Tetracloruro di carbonio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	2,5	
1,2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2,5	
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	g/t	2,5	
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			
produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	g/t	0,5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2,5	
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER)	g/t	2,5	20
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli			

(* qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come media giornaliera il doppio di quella mensile.

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella Tab.2 deve essere prevista una procedura di controllo che prevede: il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame; la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Tab.3 - Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle regioni⁽¹⁾, o da parte del gestore della fognatura⁽²⁾, limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tab.1 per lo scarico in fognatura.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli (3)
12	Idrocarburi totali
13	Composti organici aromatici
14	Composti organici azotati (4)
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della Tab.3, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15,16, e17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella Tab.1, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di Tab.1, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 29 comma 2, l'ente gestore può stabilire per i parametri della Tab.3, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in Tab.1.
- (3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli
- (4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.

